

Direzione Approvvigionamenti e logistica

Settore Acquisti

Prot. nr. 2020/1332717

DETERMINA A CONTRARRE NR. 45 DEL 06/03/2020

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Medico Coordinatore ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08 per tutto il territorio nazionale – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

PREMESSA

Con Richiesta di Acquisto (d'ora in avanti RdA) nr. 2020/1019, l'Area Risorse Umane e Organizzazione (d'ora in avanti anche solo Area) ha manifestato l'esigenza di acquisire il servizio di Medico Coordinatore, per tutto il territorio nazionale, in ottemperanza agli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 81/08 in materia di Sorveglianza Sanitaria e a completamento dei servizi già attivati in precedenza con la Convenzione Consip per la gestione del servizio di Sorveglianza Sanitaria.

Come specificato nel progetto tecnico prot. n. 1094790 del 25/02/2020, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e allegato alla RdA, nello svolgimento della sua funzione di coordinamento dei Medici Competenti di cui all'art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08, il Medico Coordinatore avrà il compito di promuovere e concordare criteri omogenei di comportamento ai quali si dovranno adeguare gli altri medici competenti, sia per quanto riguarda la definizione dei protocolli sanitari, che per le modalità di fornitura del contributo utile alla redazione del DVR e per i criteri generali di formazione e informazione ai lavoratori.

Nello specifico il Medico Coordinatore dovrà:

1. garantire l'omogeneità e l'uniformità dei comportamenti dei vari medici competenti nominati, nell'adempimento degli obblighi posti a loro carico dagli articoli 25 e 41 del D. Lgs. 81/08: tale attività sarà esplicata, ad esempio, attraverso mirate riunioni di coordinamento da tenersi su base almeno trimestrale;
2. assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi, nell'ottica di omogeneizzazione dei protocolli sanitari: tale attività sarà esplicata, ad esempio, attraverso mirate riunioni di coordinamento con il SPP da tenersi su base almeno mensile;
3. uniformare le procedure di gestione, organizzazione e svolgimento dell'attività dei medici competenti; monitorare e coordinare attività correlate ai sopralluoghi annuali nei luoghi di lavoro, iter di emissione giudizi di idoneità, omogeneizzazione modalità di produzione e tenuta delle cartelle sanitarie; standardizzare i documenti redatti dai Medici Competenti nello svolgimento delle loro attività;
4. fungere da interlocutore e da referente per i Medici Competenti e per il SPP su tutti i temi correlati alla sorveglianza sanitaria e allo stato di salute genericamente inteso dei dipendenti soggetti e non a sorveglianza sanitaria e in particolare per questioni correlate all'interpretazione e all'attuazione della vigente normativa e delle relative procedure;
5. essere reperibile, anche in via telefonica, in caso di urgenze entro le 24 ore.

Sin dalla Programmazione Acquisti di AdeR per il biennio 2018-2019 era stata prevista l'iniziativa di adesione alla convenzione Consip SIC4 per soddisfare il fabbisogno sopra descritto.

L'utilizzo della Convenzione CONSIP per l'acquisizione del servizio di Medico Coordinatore non è risultata, tuttavia, un'opzione realizzabile, in quanto l'operatività "per lotti" delle Convenzioni Consip non fornisce soluzioni praticabili

in una realtà, come quella di AdeR, presente ed operativa sull'intero territorio nazionale.

Con l'avvio della nuova Convenzione Consip "Gestione Integrata della Sicurezza ed. 4" (in breve Gara SIC4), alle difficoltà di inquadramento della gestione della figura del Medico Competente Coordinatore con l'articolazione in lotti, si è aggiunta l'estrema incertezza sulla disponibilità stessa della nuova Gara SIC4.

Alla data odierna, infatti, per diversi dei lotti in cui è suddivisa la Convenzione SIC4 è stata dichiarata l'inefficacia della convenzione sin dalla sua sottoscrizione; solo per il lotto 8, relativo a Puglia e Basilicata, è stato quindi possibile inviare l'Ordinativo di Fornitura.

In attesa, pertanto, di una definizione univoca della strategia acquisitiva in materia di sorveglianza sanitaria a valle della definizione della fruibilità della Gara SIC4 e delle recenti evoluzioni sul territorio italiano della situazione relativa al CORONAVIRUS-COVID 19, l'Area richiedente propone l'affidamento diretto al medesimo fornitore del rapporto contrattuale in corso fino allo scorso gennaio 2020.

L'estrema urgenza richiesta dal dichiarato stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da CORONAVIRUS-COVID 19, infatti, fa sì che si debba procedere senza indugio, evitando i ritardi legati alla "previa consultazione di due o più operatori economici" ed i rischi connessi all'affidamento ad un soggetto "nuovo", che non conosce la realtà del nostro Ente.

In funzione delle conoscenze attuali in termini di indisponibilità della nuova Convenzione Consip "Gestione Integrata della Sicurezza ed. 4" (in breve SIC4) per la totalità dei lotti e le incertezze sull'evoluzione l'Area richiedente propone, dunque, di sottoscrivere un nuovo contratto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione di un unico operatore economico - Com Metodi S.p.A. – aggiudicatario della precedente procedura acquisiva e firmatario del contratto Prot. 2018/4551217 stipulato in data 13/08/2018 ed attivo fino allo scorso gennaio 2020.

Il nuovo contratto, da stipulare agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto Prot. 2018/4551217, avrebbe una durata massima di 6 mesi al prezzo massimo complessivo di € 5.362,50, oltre IVA ed oneri della sicurezza pari a zero.

Nella progettazione di servizi di cui all'art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 allegata alla RDA, si precisa che la determinazione economica del nuovo fabbisogno è stata tenendo conto dei prezzi praticati nel precedente contratto e del numero di dipendenti interessati, secondo quanto di seguito riportato (importi al netto d'IVA):

Numero dipendenti	Importo unitario annuo (€)	Durata contratto (mesi)	Importo totale
7.500	1,43	6	5.362,50

Il valore pro-capite dell'assegnazione risulta inferiore al costo medio (pari ad € 2,67) di aggiudicazione dell'ultima Convenzione Consip per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, in materia di Funzione di coordinamento per ogni unità oltre i 1000 lavoratori addetti ad attività d'ufficio.

Ai fini della determinazione del quadro economico complessivo dell'appalto, all'importo massimo sopra citato deve aggiungersi l'IVA indetraibile per AdeR pari ad € 58,98 (5% del valore dell'IVA). Il pro rata di detrazione dell'IVA per AdeR è indicato in base al dato definitivo per il 2018.

Riguardo le somme da destinare all'incentivo, ai sensi dell'art.113 del D.L.gs.n.50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell'adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

In considerazione della tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, è stata esclusa la predisposizione del DUVRI.

Nel Progetto tecnico è altresì proposto che sia riservata in favore di AdeR, la facoltà di recesso anticipato dal contratto, con preavviso di 15 giorni, in caso di anticipata disponibilità dei servizi di cui alla Convenzione Consip SIC4.

Della spesa si terrà conto ai fini degli obblighi di contenimento previsti dall'art.1, commi 591 e 592, della Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019.

L'iniziativa è pianificata con il codice nr. 2020.35.002.I, la spesa risulta imputabile interamente al budget del 2020.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul Lavoro) ed in particolare l'art. 18 prevede che il Datore di Lavoro, in base alle attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve, tra le altre cose, nominare il Medico Competente e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, pertanto deve garantire la Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e la presenza della figura del Medico Competente che assolva gli obblighi di cui all'art. 25 del citato Decreto.

Ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/08 *“Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”*.

I servizi necessitati non rientrano fra quelle per le quali è previsto l'obbligo di avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, ai sensi dell'art. 1, del D.L. 6/07/2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, con la L. 07/08/2012 n. 135), inoltre non sono presenti in Consip strumenti di acquisto (convenzioni, mercato elettronico della P.A.) che ne consentano l'approvvigionamento secondo i termini necessitati.

L'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.nr. 50/2016 stabilisce che:".... Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici".

Il RUP ha preventivamente consultato la Com Metodi S.p.A., società aggiudicataria della precedente procedura acquisiva posta in essere da AdeR e firmataria del contratto Prot. 2018/4551217, stipulato in data 13/08/2018 ed attivo fino allo scorso gennaio 2020.

La Com Metodi S.p.A., in data 24/02/2020, ha comunicato la propria disponibilità ad erogare il servizio di Medico Coordinatore ai medesimi prezzi, patti a condizioni del Contratto Prot. 2018/ 4551217.

In considerazione del valore massimo dell'appalto stimato dall'Area e delle motivazioni addotte in premessa circa l'individuazione del fornitore al quale affidare il servizio di Medico Coordinatore, si ritiene di poter confermare la sussistenza dei presupposti che rendono praticabile l'acquisto proposto ed effettuato mediante l'espletamento della procedura illustrata in Premessa.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. nr. 50/2016,

**Il Responsabile del Settore Acquisti in base ai poteri conferiti dal Presidente
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 30/10/2019**

Rep. nr. 45.137 – Raccolta nr. 26.000 del Notaio Marco De Luca di Roma

DISPONE

di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.nr. 50/2016, all'affidamento diretto del servizio di Medico Coordinatore secondo gli obblighi imposti dal D.Lgs. nr. 81/2008 alla Com Metodi S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Agostino Bertani n. 2, C.F. 07120730150 e P.IVA 10317360153, per l'importo complessivo massimo contrattuale di € 5.362,50 oltre IVA di legge; oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero.

Allo scopo stabilisce che:

- le caratteristiche tecniche, le modalità, i tempi di esecuzione e i livelli di servizio attesi siano quelli indicati nel Progetto Tecnico e nel Capitolato Tecnico;
- il contratto abbia durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione;
- in considerazione della tipologia e della natura del servizio da acquistare la procedura non può essere suddivisa in lotti,
- il prezzo unitario del servizio affidato sia pari ad € 1,43;
- gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero);
- la remunerazione del servizio affidato sia riconosciuto “a corpo”, sotto forma di canone fisso, invariabile e comprensivo di tutti i servizi richiesti;
- la fatturazione avvenga con cadenza trimestrale, previa verifica del Direttore dell'esecuzione, della corretta esecuzione dei servizi effettivamente svolti;
- sia prevista la facoltà per AdeR di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di 15 giorni, in caso di anticipata disponibilità della Convenzione Consip SIC4;
- non si proceda alla richiesta della garanzia definitiva in conformità alle previsioni contenute nel paragrafo 9.2 del vigente Regolamento di AdeR per le acquisizioni di fornitura e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea polizza a copertura dei danni che possono essere cagionati dall'esercizio della propria attività professionale;
- il Responsabile del procedimento è il Sig. Valerio Saccucci;
- in considerazione dell'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale, che richiede il monitoraggio continuo dell'evoluzione e della diffusione dell'epidemia da CORONAVIRUS-COVID 19 e l'approntamento di interventi urgenti e indifferibili in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, si rende necessario nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto nella persona della Sig.ra Cristiana De Cubellis;
- il Contratto di acquisto, a corpo, sia formalizzato con scrittura privata nella modalità di Ordine di acquisto e sia sottoscritto, da entrambe le parti, con

firma digitale;

- il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al fornitore.

Il Responsabile

Stefano Carosi

(firmato digitalmente)